

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Roma

1. RICORSO DI MERITO

(Art. 40 c.p.a.)

Ricorrente

RACITI SEBASTIANO.	
Nato a, il	Catania, 05/06/1994.
C.F.	RCTSST94H05C351M.
Residenza	Mascalucia, via Zappalà, 5
Domicilio eletto	Fisico presso la sede della segreteria del T.A.R. Lazio, in Roma, alla via Flaminia, 189 Informatico all' indirizzo p.e.c. dell'incaricato studiolegalecinnirella@pec.ordineavvocaticatania.it
Altri recapiti	Fax: 095317168.
Rapp.za e difesa	Avv. Carmelo Cinnirella (C.F. CNNCML62E19B428S) del Foro di Catania, incaricato giusto mandato con procura in separato foglio allegato al presente atto.

Amministrazione chiamata a resistere

MINISTERO DELLA DIFESA.	
Nella persona	Ministro in carica pro tempore.
Sede legale	Roma, Via XX Settembre, 8.
ARMA DEI CARABINIERI – COMANDO GENERALE.	
Nella persona	Comandante Generale in carica pro tempore.
Sede legale	Roma, Viale Romania, 45.
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO.	
Commissione	Per gli accertamenti sanitari.
Nella persona	Presidente in carica p.t.
Sede legale	Roma, Viale Tor di Quinto, 119.
Codice Fiscale	80247290580
Domicilio	Roma, via Dei Portoghesi 12, c/o la sede distrettualmente competente dell'Avvocatura di Stato.

Oggetto

Vengono impugnati i seguenti provvedimenti delle Commissioni del Centro Nazionale Selezione/Reclutamento presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri previste dal Bando per il concorso "per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale" pubblicato nella G.U.R.I. IV[^] Serie Speciale, n. 38:

30/10/2018.	<u>Commissione per gli accertamenti psico-fisici</u> . Prot. n. 351413/2-11 - Nota che comunica il giudizio di inidoneità psico-fisica (All. n. 1).
03/12/2018.	<u>Commissione esaminatrice</u> . Graduatoria definitiva relativa i posti a concorso di cui alla lettera "C" dell'art. 1 del bando (All. n. 2).

Sommario

I. Premesse	I.1.Materia, p.2.; I.2. Argomento, p.2; I.3.Posizione giuridica, p.3: I.4. Interesse ad agire. p.3.
II. Antefatto	Nelle pagg. 4 e 5.
III. Fatto	A pag. 6.
IV. Diritto	IV.1.Premessa, p.6.; IV.2.Indice dei motivi, p.7; IV.3.Contenuto dei motivi, pagg. da 7 a 9; IV.4.Giurisprudenza, p. 9.
V. Richieste	V.1.Istruttorie, pagg. da 9 a 10; V.2.Merito, p.10.
VI. Produzione	A pag. 11.
VII. Dichiarazioni	A pag. 11.

I. Premesse.

I.1. Materia.

Il ricorrente invoca tutela in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che, nel comparto Ministeriale, l'Arma dei Carabinieri intende instaurare, previa ammissione ad un corso di formazione, con il reclutamento di personale corrispondente alle specifiche esigenze delle Forze Armate.

I.2. Argomento.

Al centro delle censure che formula, il ricorrente pone sostanzialmente la erronea valutazione della **idoneità psico-fisica** conseguita nella partecipazione del concorso in oggetto.

L'**idoneità psico-fisica** si riferisce sostanzialmente all'idoneità al servizio militare incondizionato il cui accertamento è stabilito da appositi regolamenti e direttive tecniche.

L'**inidoneità è riferita** espressamente a soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dagli elenchi allegati ai predetti regolamenti. Riguarda anche le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, a causa dei disagi connessi con l'espletamento del peculiare servizio.

I **requisiti psico-fisici richiesti dai bandi**, devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell'adozione dei provvedimenti stessi, pena la violazione del principio della par condicio di tutti i concorrenti alla medesima selezione (63).

L'**accertamento dell'idoneità** al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Le visite mediche prevedono l'applicazione di appositi protocolli diagnostici ai quali il candidato deve sottopor*si*, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Il **giudizio di inidoneità** permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche, ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo

Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulti scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere la possibile guarigione comunque entro il termine stabilito dal bando di concorso, in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria finale, e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione dal concorso, la competente commissione rinvia il giudizio, fissando

il termine entro il quale sottoporre i predetti candidati all'accertamento definitivo. In questi casi il candidato è ammesso con riserva allo svolgimento delle altre prove concorsuali.

Per i concorrenti giudicati «idonei», la commissione provvede a definire il prescritto profilo sanitario e ad attribuire il relativo punteggio con le modalità previste dalla normativa vigente.

I concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della ulteriore valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, sono esclusi dal concorso.

I.2. Posizione giuridica.

Il ricorrente agisce per la tutela giudiziale di un proprio interesse legittimo di tipo pretensivo.

Ricorre infatti nella fattispecie l'ipotesi che ha fatto concludere alla Cassazione che *"...A fronte di un potere autoritativo la posizione giuridica del soggetto che aspira al "bene della vita", oggetto del potere, è di interesse legittimo pretensivo e non di un'aspettativa, costituente essa stessa un diritto soggettivo (diritto al diritto)." (Cassazione, SS.UU. Sentenza 25 marzo 2010, n.7160).*

Attraverso tale posizione giuridica, il ricorrente pretende che tale potere sia esercitato in conformità alla legge al mero fine di consentirsi al medesimo, nella sussistenza delle condizioni, di continuare a concorrere per il reclutamento nei carabinieri in ferma quadriennale fino a posizionarsi nella relativa graduatoria, agli effetti previsti dall'art. 13, commi IV e VI del bando¹.

I.3. Interesse ad agire.

Il ricorrente ha interesse a privare di effetti i provvedimenti che impugna.

Ad effetto del loro annullamento, l'Amministrazione dovrà considerarlo idoneo e conseguentemente, se avrà superato le successive ed ultime prove concorsuali, collocarlo utilmente in graduatoria, con un punteggio superiore a 100, atteso che 97 punti gli sono stati già accreditati per la prova scritta, 0,5 per quella di efficienza fisica, e non si potrà fare a meno di riconoscergli 1 punto per il titolo di studio conseguito e 1,5, per il livello di conoscenza dell'inglese raggiunto ed attestato.

Il suo è in interesse concreto ed attuale: concreto, poiché al medesimo non si danno alternative per conseguire tale vantaggio; attuale perché con la presente iniziativa giudiziaria intende non prestare acquiescenza agli effetti dei provvedimenti che viene a contestare.

¹ A conclusione di detto concorso, secondo quanto previsto dall'art. 13 del bando "I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso... saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso formativo (comma IV)..

II. Antefatto.

In data **15/5/2018**, sulla G.U.R.I. IV[^] Serie Speciale, n. 38 è stato pubblicato il bando per il concorso *“per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale”*. (**all. n. 3**).

Il bando prevede che il partecipante si sottoponga ad una selezione per prove ciascuna da superarsi di volta in volta per accedere a quella successiva: per prima, la prova scritta (art. 7); poi, quella di efficienza fisica (art. 9); ancora, quella di idoneità psico-fisica (art. 10); infine quella attitudinale (art. 11).

Riguarda la prova di idoneità psico-fisica, che è al centro della fattispecie, il bando prevede tra l'altro, che:

- ✓ *“Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:...b. risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermità contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4;...4) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”*. (**comma 7**);
- ✓ *“Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”* (**comma 8**);
- ✓ *“I candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso”* (**comma 10**).

In data **30/05/2018**, volendo concorrere per detto reclutamento, il ricorrente ha inoltrato telematicamente l'apposita domanda, iscritta nel prot. al n 15359 (**all. n. 4.a**). Nella stessa ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando, specificando di: - essersi diplomato *“Perito Elettronico e telecomunicazioni”* il 03/07/2013 presso l'Istituto Galileo Ferraris in San Giovanni La Punta, Catania, con voti 85/100; - avere conseguito nel 2012, presso il Trinity College London, l'attestato di VIII[^] livello nella lingua Inglese, lo *“Speaking and Listening”* (**all. n. 4.b.**).

Con riserva di accertamento dei requisiti previsti, l'A. chiamata a resistere:

- in data 26/06/2018, ha avviato il ricorrente alla prova scritta;

- in data 25/10/2010, ad effetto del superamento della prova anzi richiamata, con il punteggio di 97 (**cf. all. n.5**), lo ha avviato alla prova di efficienza fisica;
- in data 29/10/2010, ad effetto del superamento della prova di efficienza fisica con il punteggio di un punteggio di 0,5 (**cf. all. n.6**), lo ha avviato agli accertamenti psico-fisici.

Prima della visita medica collegiale, la Commissione ha sottoposto il ricorrente agli accertamenti specialistici e di laboratorio previsti dall'art. 10, comma V del bando.

Seguendo quanto disposto nel regolamento concorsuale, la Commissione apposita ha:

- ✓ proceduto all'accertamento *“con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti”* (**comma 2**);
- ✓ puntato dritto a verificare *“il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014: “psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK)”²* (**comma 4**);
- ✓ tenuto conto che *“Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto D.P.R.”.* (**comma 4**).

In laboratorio, in particolare, lo ha sottoposto alle analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) azotemia; 4) creatininemia; 5) transaminasemia (ALT—AST); 6) bilirubinemia totale e diretta; 7) G6PD (metodo quantitativo).

Riguardo la bilirubinemia, la Commissione ha:

- ✓ disposto che l'esame fosse svolto due volte, avendone esiti diversi: in data 29/10/2018: Bilirubina totale 5,47 mg/dl (0,20-1,20); Bilirubina diretta 0,32 mg/dl (0-0,30) (**cf. all. n. 7.b**); in data 30/10/2018: Bilirubina totale 4,93 mg/dl (0,20-1,20); Bilirubina diretta 0,35 mg/dl (0-0,30) (**cf. all. n. 7.f**);

² Con particolare riferimento alla fattispecie “*apparati vari (AV) 2*”

- ✓ riscontrato, all'esito, che il ricorrente ha una "Iperbilirubinemia indiretta di medio grado (cod.20)", quale causa di un "coefficiente 4 nell'apparato AVEM" (cfr. all. n. 7.f e n. 1).

III. Fatto.

Tenuto conto specificamente del dato riferito alla bilirubina e di quanto previsto in proposito dal DPR n. 90/20190, all'art. 582 -1. b)³ e dal DM del 4/6/2014, lettera B);4)⁴, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha ritenuto il ricorrente:

- avere un profilo sanitario non compatibile con quello previsto;
- essere non idoneo al corso.

In data 30/10/2018, in sede di notifica dell'esito degli accertamenti psico-fisici, gli ha comunicato quanto ritenuto con la nota di cui in oggetto (all. n.1).

Ne è seguita la non ammissione alla prova successiva ed ultima del concorso, quella mirata agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11 del bando, e per l'effetto, l'esclusione dalla graduatoria di merito per l'ammissione al corso pubblicata in data 04/12/2018, (all. n.2).

IV. Diritto.

IV.1.Premessa.

Le richieste conclusive del presente atto vengono formulate sulla base dei motivi che di seguito vengono esposti.

Riguardano ovviamente l'illegittimità del giudizio di idoneità, da cui è dipesa prima la non ammissione del ricorrente alla successiva prova d'esame, quella attitudinale, e poi la sua esclusione dalla graduatoria finale, che dovrà ritenersi di conseguenza parimenti illegittima.

Essi sono formulati sulla base delle considerazioni medico legali della relazione (all. n. 12) che, nelle richieste istruttorie, si chiede di acquisire e di porre a motivazione della chiesta determinazione di disporre una verifica degli accertamenti psico-fisici svolti.

Nella detta relazione, il medico legale incaricato ha concluso che, a suo avviso, "il giudizio valutativo nel coefficiente ematologico debba essere rivalutato favorevolmente, e considerarlo pari ad AV 1 – uno, (in sub-ordine nel coeff. di idoneità 2 AV/EM) Iperbilirubinemia indiretta nella norma o di minimo grado

³ Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr.90, Art. 582 - Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare prevede che "1. Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: b) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:.... 4) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea";

⁴ Decreto del Ministero della Difesa 4/6/2014, Alla lettera B), laddove riferita a "Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie", ha specificato che rientrano tra i "4) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea, la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo....".

(sotto 1 o >1 mg/dl e fino a 4 mg/dl); sicchè il ricorrente deve essere considerato in possesso “dei requisiti complessivi psico/fisici per essere giudicato “idoneo”e, data la sua idoneità psicofisica, deve essere ammesso alle ulteriori prove.

Tale conclusione ha tratto dalla convinzione che *“la lieve alterazione a carico della frazione bilirubinica indiretta misurata, rientra nelle sfere della variabilità enzimatica, facilmente influenzata da fattori comuni e stressogeni, come l’aver sostenuto prove di efficienza fisica a così pochi giorni di distanza, o l’aver raggiunto diverse località con mezzi diversi, o l’alimentarsi in modo incongruo”.*

Convinzione che maturato *“sulla base di ben più di tre accertamenti strumentali e specialistici di struttura pubblica, convenzionata e di Alta Specializzazione, previsti per il caso in esame, in relazione alla chiara attendibilità di tali esami, considerando la moderna dottrina specialistica Ematologica ed i baremes medico-legali militari”.*

Verificata l’esattezza delle considerazioni svolte e delle conclusioni raggiunte del perito incaricato dalla parte, come da relazione prodotta, codesto collegio non potrà che ritenere:

a) l’illegittimità dell’accertamento psico-fisico con specifico riferimento al dato della iperbilirubinemia, alla gravità o meno di tale imperfezione e alla conseguente incidenza della stessa sulla compatibilità del profilo sanitario del ricorrente a quello previsto normativamente per ritenersi idoneo il concorrente; ciò, perché svolto con falsa applicazione della normativa richiamata e specificata nel bando, in quanto applicata ad una fattispecie che non è possibile qualificare - ordinariamente - di inidoneità psico-fisica del partecipante al concorso;

b) l’illegittimità della non ammissione del ricorrente alla prova attitudinale, successiva nella cronologia segnata dal bando e, di conseguenza, della esclusione dello stesso dalla graduatoria finale: ciò, perché disposte dalla Commissione esaminatrice sulla base degli esiti di un accertamento, quello dell’inidoneità psico-fisica, illegittimo.

IV.2.Indice dei motivi.

IV.3.1. E’ stata omessa qualsivoglia considerazione al contesto diagnostico, clinico e medico-legale nel quale è riconducibile la condizione del ricorrente.

IV.3.2. E’ stata omessa qualsivoglia considerazione dell’assenza di rilievo funzionale per patorganicità a carico dell’apparato ematologico del ricorrente.

IV.3.3. E’ stato omesso di considerare che il valore di soglia della bilirubina riscontrato è assolutamente ininfluenza ai fini del giudizio di idoneità.

IV.3. Contenuto dei motivi.

IV.3.1 Omissione di qualsivoglia considerazione al contesto diagnostico, clinico e medico-legale nel quale è riconducibile la condizione del ricorrente.

Il soggetto è affetto da sindrome di Gilbert, che tuttavia non è causa di inidoneità.

Non si tratta di una vera patologia, tantomeno di una malattia rara: è una condizione benigna nella quale versa il 15-16% della popolazione, che può riguardare entrambi i sessi, ma prevalentemente interessa i maschi. La sua benignità non rende necessaria la consulenza genetica.

Alcuni individui sani improvvisamente hanno un lieve incremento della bilirubinemia, in gran parte della bilirubinemia indiretta.

“Il problema è causato dalla incompleta eliminazione della bilirubina che il deficit dell'enzima (uridindifosfoglucosil-Transferasi UDPGT-asi) deputato a renderla solubile non ne permette la completa escrezione. In conseguenza di ciò la Bilirubina indiretta aumenta nel sangue”.

“Il deficit si può evidenziare in alcune particolari condizioni, quando è presente un forte stress fisico o psichico, se è avvenuta una eccessiva disidratazione, se si consuma alcol, o se un periodo di digiuno è troppo lungo”.

“Non richiede in genere trattamento ma la correttezza della diagnosi è tuttavia essenziale per evitare indagini inutili allorché si presenti modesto ittero intermittente – che non è la regola - in assenza di altre patologie epatiche e/o ematologiche. La diagnosi è in genere clinica o può essere posta dopo la scoperta accidentale di iperbilirubinemia attraverso le analisi routinarie”.

Non vi è altra condizione che può spiegare l'aumento della bilirubinemia rilevato dagli accertatori nel ricorrente, pur trovandolo in una condizione di integrità psico-fisica.

Non vi è dubbio che nei giorni in cui si è sottoposto agli accertamenti, il ricorrente godesse di ottima salute. Sarebbe sufficiente evidenziare il superamento brillante delle prove di efficienza fisica. Tale stato di salute aveva prima e ha continuato ad avere dopo gli accertamenti.

In questo quadro, la iperbilirubinemia indiretta del ricorrente non si è mai manifestata in misura superiore a 4 mg/dl. Il dato si ricava dall'esito degli esami enzimatici di laboratorio, istituzionali, pubbliche e/o private cui il medesimo si è sottoposto, nei quali è messo in rilievo che è privo di *“patorganicità clinicamente e strumentalmente diagnosticabili”* e *“non è soggetto ad iperemolisi o diseritropoesi”*.

Detto aumento improvviso è indubbiamente da ricondurre al forte stress fisico e psichico, alla eccessiva disidratazione che ha avvertito come lo avvertono ordinariamente i partecipanti ad un concorso nei giorni particolari e stressanti legati al periodo degli accertamenti.

IV.3.2. Omissione di qualsivoglia considerazione dell'assenza di rilievo funzionale per patorganicità a carico dell'apparato ematologico del ricorrente.

Detta assenza, mai evidenziata nell'ultima visita selettiva, è confermata obiettivamente dallo studio anamnestico e dall'aver sostenuto oltre quelli prodotti a corredo della relazione medico legale, accertamenti per conseguire l'idoneità alla vita militare.

Dall'esame documentale sanitario specialistico di laboratorio, espletato in più Centri di analisi Cliniche, strutturati pubblicamente, convenzionati ASP e di Alta

specializzazione di Genetica Umana (**cf. all.ti nn. 13**), risulta in modo chiaro che, nell'ultima visita selettiva, la Commissione ha mal evidenziato detta assenza.

IV.3.3. Omessa considerazione della circostanza che il valore di soglia della bilirubina riscontrato è assolutamente ininfluenza ai fini del giudizio di idoneità.

Infatti, la direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al Servizio Militare non prevede un declassamento marcato per il riscontro strumentale del caso.

Ne consegue che, nel caso specifico, esso deve ricondursi a valori normali (secondo quanto previsto dalle classificazioni internazionali) ovvero a minimo grado.

Da ciò conseguendone ulteriormente che il valore riscontrato non poteva e non può affatto condizionare la valutazione dell'idoneità psico-fisica del ricorrente.

In sede di verifica, l'Organo che sarà incaricato ad effettuarla avrà modo di considerare che, in occasione analoga, per il favismo (deficit dell'enzima G6PD) si è stabilito il chiaro motivo di non esclusione (legge 109/2010, art.1 e segg.), ammettendo per l'idoneità anche i coefficienti AV-EI 3-4.

IV.4. Giurisprudenza.

Il TAR adito ha già deciso favorevolmente su una fattispecie identica.

Ciò avendo riguardo il ricorso iscritto nel proprio r.g. al numero 10440/2010, proposto da Trusso Zirna Salvatore, per il tramite lo scrivente, avverso l'inidoneità comunicata al medesimo all'esito degli accertamenti sanitari del "concorso per esami e titoli" finalizzato al "reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale" cui lo stesso partecipava.

Con sentenza resa in forma semplificata, reg. n. 2804/2011, non appellata, il Collegio della Sezione I-bis ha annullato la valutazione di inidoneità ricevuta dal ricorrente ritenendola erronea a fronte di ciò che ha concluso il verificatore incaricato: *"la iperbilirubinemia del ricorrente ha valori minimi ed è compatibile con l'arruolamento"*.

V. Richieste.

Premessa la richiesta di invio delle comunicazioni relative al giudizio che scaturirà col deposito del presente atto ai recapiti sub indicati e dichiarati, ora, sulla base di quanto esposto in fatto e motivato in diritto, **il ricorrente formula le seguenti richieste.**

V.1. Istruttorie.

A partire dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, tramontata l'equazione tra discrezionalità tecnica e merito insindacabile, deve oramai ritenersi che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici

della pubblica amministrazione possa svolgersi non solo attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Amministrazione, ossia limitato ad una verifica dell'assenza di palesi travisamenti o di manifesta illogicità, bensì mediante la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo.

Nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, onde consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto, sono sicuramente esperibili le verificazioni, strumento di indagine previsto dagli artt. 65 e 66 c.p.a.. Non è in dubbio che possano essere disposte preordinate, come nel caso in esame, all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2006, n. 6608, e Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048).

Su tale sfondo e considerate le circostanze sopra dedotte, si ritiene che nella fattispecie il giudice ben possa, nell'esercizio del potere/dovere di decidere e ai fini di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, postulata dagli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, disporre una verifica dell'idoneità psico-fisica (recte della corrispondenza della sua condizione al profilo sanitario indicato nel bando) del ricorrente in contraddittorio, affidandone l'espletamento ad un organo o un ente che assicuri la necessaria professionalità e imparzialità per accertare proprio la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione.

Quanto precede, viene qui espressamente chiesto di volere:

- **previamente ammettere la consulenza tecnica** del medico legale dott. Vincenzo Stroschio (**all. n. 12**), in uno alla documentazione ad essa allegata (**all.ti nn. 17 e 18**);
- **disporre una verifica dell'idoneità psico-fisica** (recte della corrispondenza della condizione psico-fisica al profilo sanitario indicato nel bando di concorso in questione) del ricorrente in contraddittorio con il citato medico legale.

V.2. Nel merito.

V.2.1. Ritenere e dichiarare l'interesse legittimo del ricorrente all'annullamento chiesto (cfr. alla sezione *Premesse. Posizione giuridica*)

V.2.2. Ritenere e dichiarare l'illegittimità di provvedimenti impugnati, **come evidenziati in oggetto**, per i motivi come sopra (alla sezione *Diritto*) formulati.

V.2.3. Annullare i provvedimenti impugnati, una volta ritenuti illegittimi.

V.2.4. Ordinare all'A. chiamata a resistere di conformarsi alla situazione che discende dal disposto annullamento.

V.2.5. Condannare l’A. chiamata a resistere a rifondere al ricorrente le spese processuali sostenute, da liquidarsi avendo cura di specificare la spettanza delle spese generali nella misura del 15% delle competenze.

VI. Produzione.

A corredo del presente ricorso, vengono allegati i seguenti documenti:

- I provvedimenti impugnati -			
1.	30/10/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Commissione per gli accertamenti psico-fisici.	Prot. n. 351413/2-11 - Nota che comunica il giudizio di inidoneità psico-fisica.
2.	03/12/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Commissione esaminatrice.	Posti a concorso di cui alla lettera “C” dell’art. 1 del bando – Graduatoria definitiva.
- Il procedimento -			
3.	15/05/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.	G.U.R.I. IV^ Serie Speciale, n. 38 - Bando per il concorso “per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale.
4.a	30/05/2018.	Ricorrente	Prot. n. 15359 – Domanda di partecipazione al concorso.
4.b	00/01/2012.	Trinity College London,	Attestato di VIII^ livello nella lingua Inglese (“ <i>Speaking and Listening</i> ”) rilasciato al ricorrente.
5.	26/06/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Commissione esaminatrice.	Esito prova scritta.
6.	25/10/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica.	Esito prove di efficienza fisica.
7.a	29/10/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Ufficio Sanitario – Sezione – Visite generali.	Questionario anamnestico e note informative preliminari.
7.b		Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Ufficio Sanitario – Sezione – Visite Speciali.	Referto esami ematochimici.
7.c			Referto visita odontostomatologica (copia).
7.d	30/10/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Ufficio Sanitario – Sezione – Visite generali.	Verbale di visita medica generale.
7.e		Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Ufficio Sanitario – Sezione – Visite Speciali.	Referto impedenziometrico ed handgrip.
7.f			Referto esami ematochimici.
7.g			Referto anamnestico psichiatrico.
7.h			Referto di visita psichiatrica.
7.i			Referto visita cardiologica e relativo tracciato. Elettrocardiografico.
7.l			Referto visita oculistica.
7.m		Referto di visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico.	
- La normativa applicata -			
8.	15/03/2010.	Ministero della Difesa.	D.P.R. n. 90/2010 – T.U.O.M. Art. 582 Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare Tabella “A”.
9.	17/12/2015.	Presidente della Repubblica.	D.P.R. n. 207/2015 – Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, Tabella “A”. Parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva.
10.	04/06/2014.	Ministero della Difesa.	Decreto - Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al DPR n. 90/2010.
11.	06/08/2018.	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale Selezione/ Reclutamento Ufficio Sanitario	Norme tecniche in materia di accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio militare nello svolgimento del concorso di cui al bando in G.U.R.I. IV^ Serie Speciale, n. 38.
- Relazione medico legali e accertamento sanitari -			
12.	10/12/2018	Dott. Vincenzo Stroschio	Relazione medico legale.
13.a	16/10/2017	Laboratorio Analisi Etno dr. Giuseppe Rapisarda – Pedara	Referto sulla Bilirubina.
13.b	11/09/2018	Analisi Service - Nicolosi	Referto sulla Bilirubina.
13.c	31/10/2018	Lab. BIOS Premedica – Roma.	Referto sulla Bilirubina a seguito dosaggio ripetuto e confermato.
13.d	02/11/2018	Lab. Analisi Cliniche S.S. – Mascalucia.	Referto sulla Bilirubina.
13.e	02/11/2018	Lab. San Vito – Mascalucia.	Referto sulla Bilirubina.
13.f	09/11/2018	Lab. Labogen Catania	Referto sulla Bilirubina.
14	09/11/2018	Diagnostica per Immagini Etnea - S.A. Li Battiati	Referto ecografia addome completo.

VII. Dichiarazioni.

Il sottoscritto procuratore dichiara: - che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è studiolegalecinnirella@pec.ordineavvocaticatania.it, mentre il proprio recapito di fax è 095317168; - che il valore della causa, allo

stato, è indeterminabile; - che il contributo unificato è stato versato nell'importo dovuto, ossia di euro 325,00.

2. ISTANZA CAUTELARE

(Art. 55, comma IV c.p.a.)

L'avv. Carmelo Cinnirella, quale procuratore e difensore Raciti Sebastiano, giusto mandato con procura in separato foglio allegato al presente atto, premette e chiede quanto segue,

Premesso che il ricorrente **invoca tutela del giusto l'interesse ad agire che coltiva, meglio descritto nelle premesse del ricorso.**

Considerato

che non può negarsi l'evidenza dei gravi vizi di legittimità censurati nel ricorso; **che** vi è urgenza che il Collegio adito tratti il predetto atto perché il pregiudizio arrecatogli dall'azione amministrativa avversata potrebbe in prospettiva divenire non rimediabile stante che:

- dalla non ammissione alle prove successive e, per l'effetto, dall'esclusione dalla graduatoria, il ricorrente deriva innanzitutto la preclusione definitiva all'arruolamento nei termini in cui bando ne ha dato opportunità, cioè nell'ambito di una c.d. finestra triennale di arruolamento di "civili", opportunità che dal 2019 non si darà giuste le previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 8/2014; poi e non di meno, l'impedimento al raggiungimento di un obiettivo di vita;
- quando il ricorso sarà trattato nel merito (prevedibilmente tra non meno di quattro anni, a tenore di quanto comunicato nella relazione introduttiva delle ultime celebrazioni inaugurali degli ultimi anni giudiziari), l'A. potrebbe incontrare ovvie difficoltà operative a rimediare nei confronti del ricorrente se non in termini di un risarcimento del danno allo stesso causato, che, a sua volta, sarebbe fonte di danno erariale, dal momento che l'A. dovrà operare come se avesse arruolato una persona in più, pagando tuttavia prestazioni di cui non si è avvantaggiata.

Ritenuto che in ragione di ciò, il provvedimento cautelare che si appalesa più efficace, sulla base dell'anzi evidenziato *fumus boni iuris*, è indubbiamente quello della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Quanto precede chiede di volersi:

- anticipare la trattazione del ricorso, sottoponendolo ad un sommario esame;
- condividere le argomentazioni, come sopra esposte, a sostegno della sussistenza tanto del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*;
- ad effetto dell'anzi auspicata condivisione, con ordinanza cautelare motivata, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

L'istante chiede altresì di esser ascoltato in camera di consiglio.

Catania, 27/12/2018

[344/A77/G235/1]

(Avv. Carmelo Cinnirella)

Firmato digitalmente